

## CLAUSOLA DI FORZA MAGGIORE DELL'ICC ("Clausola") (FORMA ESTESA)

1. **Definizione.** Per "forza maggiore" si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza ("Caso di Forza Maggiore") che preclude o impedisce a una parte l'adempimento di una o più delle sue obbligazioni contrattuali in conformità al contratto, se e in quanto la Parte Interessata dall'impedimento ("Parte Interessata") dimostri che:

- a) l'impedimento è fuori del suo ragionevole controllo; e
- b) questo non poteva ragionevolmente essere previsto al momento della conclusione del contratto; e
- c) gli effetti dell'impedimento non avrebbero ragionevolmente potuto essere evitati o superati dalla Parte Interessata.

2. **Inadempienza di terzi.** Se una parte contraente non adempie una o più delle sue obbligazioni contrattuali per causa dell'inadempienza di terzi che questa abbia incaricato dell'esecuzione totale o parziale del contratto, la parte contraente potrà invocare la Forza Maggiore solo nella misura in cui i requisiti di cui al paragrafo 1 della presente Clausola siano soddisfatti tanto per la parte contraente quanto per i terzi.

3. **Casi Presunti di Forza Maggiore.** In assenza di prova contraria, si presume che i seguenti eventi che interessano una parte soddisfino le condizioni (a) e (b) di cui al paragrafo 1 della presente Clausola, onde per cui la Parte Interessata dovrà soltanto provare che è realizzata la condizione (c) del paragrafo 1:

- a) guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare;
- b) guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, instaurazione di un potere militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
- c) restrizioni valutarie e commerciali, embarghi, sanzioni;
- d) atti legittimi o illegittimi dell'autorità, atti nel rispetto delle leggi o di provvedimenti governativi, espropriazione, sequestro di opere, requisizione, nazionalizzazione;
- e) peste, epidemia, calamità naturali o eventi naturali estremi;
- f) esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, dei sistemi informativi o dell'energia;
- g) perturbazioni generali del lavoro quali boicottaggio, sciopero e serrata, rallentamento deliberato del ritmo di lavoro (go-slow), occupazione di fabbriche e locali.

4. **Comunicazione.** La Parte Interessata è tenuta ad informare senza indugio l'altra parte dell'evento.

5. **Conseguenze della Forza Maggiore.** La parte che invochi con successo la presente Clausola è esonerata dall'obbligo di adempiere le sue obbligazioni contrattuali nonché da ogni responsabilità per danni o da qualsiasi altro rimedio convenzionale per l'inadempimento dal momento in cui l'impedimento causa l'impossibilità di adempiere, a condizione che ne venga data tempestiva comunicazione. In mancanza di comunicazione tempestiva, l'esonero ha effetto dal momento in cui la comunicazione raggiunge l'altra parte.

L'altra parte potrà sospendere l'adempimento delle sue obbligazioni a partire dalla data della comunicazione, ove applicabile.

**6. Impedimento temporaneo.** Qualora l'effetto dell'impedimento o dell'evento invocato sia temporaneo, le conseguenze di cui al precedente paragrafo 5 si applicheranno solo fino a quando l'impedimento invocato preclude alla Parte interessata l'adempimento delle sue obbligazioni contrattuali. La Parte Interessata dovrà dare comunicazione all'altra parte non appena l'impedimento cessa di precluderle l'adempimento delle sue obbligazioni contrattuali.

**7. Obbligo di mitigazione.** La Parte Interessata avrà l'obbligo di adottare tutte le misure ragionevoli volte a mitigare l'effetto dell'evento invocato sull'esecuzione del contratto.

**8. Risoluzione del contratto.** Qualora la durata dell'impedimento invocato abbia l'effetto di privare sostanzialmente le parti contraenti di ciò che avevano ragionevolmente diritto di attendersi in forza del contratto, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere il contratto dandone comunicazione all'altra entro un termine ragionevole. Salvo patto contrario, le parti convengono espressamente che il contratto potrà essere risolto da una delle parti laddove la durata dell'impedimento superi i 120 giorni.

**9. Ingiustificato arricchimento.** Ove si applichi il precedente paragrafo 8 e uno dei contraenti abbia, per causa di un atto compiuto da un'altra parte contraente nell'esecuzione del contratto, conseguito un beneficio anteriore alla risoluzione di quest'ultimo, la parte che lo consegue sarà tenuta a pagare all'altra una somma di denaro equivalente al valore del beneficio conseguito.

## CLAUSOLA DI FORZA MAGGIORE DELL'ICC ("Clausola") (FORMA ABBREVIATA)

1. Per "forza maggiore" si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che preclude o impedisce a una parte l'adempimento di una o più delle sue obbligazioni contrattuali in conformità al contratto, se e in quanto detta parte dimostri che: [a] l'impedimento è fuori del suo ragionevole controllo; e [b] questo non poteva ragionevolmente essere previsto al momento della conclusione del contratto; e [c] gli effetti dell'impedimento non avrebbero ragionevolmente potuto essere evitati o superati dalla Parte Interessata.
2. In assenza di prova contraria, si presume che i seguenti eventi che interessano una parte soddisfino le condizioni (a) e (b) di cui al paragrafo 1 della presente Clausola: (i) guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare; (ii) guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, instaurazione di un potere militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria; (iii) restrizioni valutarie e commerciali, embarghi, sanzioni; (iv) atti legittimi o illegittimi dell'autorità, atti nel rispetto delle leggi o di provvedimenti governativi, espropriazione, sequestro di opere, requisizione, nazionalizzazione; (v) peste, epidemia, calamità naturali o eventi naturali estremi; (vi) esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, dei sistemi informativi o dell'energia; (vii) perturbazioni generali del lavoro quali boicottaggio, sciopero e serrata, rallentamento deliberato del ritmo di lavoro (go-slow), occupazione di fabbriche e locali.
3. La parte che invochi con successo la presente Clausola è esonerata dall'obbligo di adempiere le sue obbligazioni contrattuali nonché da ogni responsabilità per danni o da qualsiasi altro rimedio convenzionale per l'inadempimento dal momento in cui l'impedimento causa l'impossibilità di adempiere, a condizione che ne venga data tempestiva comunicazione. In mancanza di comunicazione tempestiva, l'esonero ha effetto dal momento in cui la comunicazione raggiunge l'altra parte. Qualora l'effetto dell'impedimento o dell'evento invocato sia temporaneo, le suddette conseguenze si applicheranno solo fino a quando l'impedimento invocato preclude alla parte interessata l'adempimento. Qualora la durata dell'impedimento invocato abbia l'effetto di privare sostanzialmente le parti contraenti di ciò che avevano ragionevolmente diritto di attendersi in forza del contratto, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere il contratto dandone comunicazione all'altra entro un termine ragionevole. Salvo patto contrario, le parti convengono espressamente che il contratto potrà essere risolto da una delle parti laddove la durata dell'impedimento superi i 120 giorni.

## CLAUSOLA DI ECCESSIVA ONEROSITÀ (*HARDSHIP*) ("Clausola")

1. Una parte contraente è tenuta all'adempimento delle sue obbligazioni contrattuali anche in caso di eventi che rendano l'adempimento più oneroso di quanto ragionevolmente prevedibile al momento della conclusione del contratto.

2. In deroga al paragrafo 1 della presente Clausola, laddove una parte contraente dimostri che:

a) la continuazione dell'adempimento dei propri obblighi contrattuali è divenuta eccessivamente onerosa a causa di un evento al di fuori del suo ragionevole controllo, di cui non ci si poteva ragionevolmente aspettare che tenesse conto al momento della conclusione del contratto; e che

b) non avrebbe potuto ragionevolmente evitare o superare l'evento o le sue conseguenze, le parti sono tenute, entro un termine ragionevole dall'invocazione della presente Clausola, a negoziare condizioni contrattuali alternative che consentano di superare ragionevolmente le conseguenze dell'evento.

3A Risoluzione di una parte	3B Adattamento o risoluzione giudiziale	3C Risoluzione giudiziale
Qualora si applichi il paragrafo 2 della presente Clausola, ma le parti non siano state in grado di pattuire condizioni contrattuali alternative come previsto da tale paragrafo, la parte che invoca la presente Clausola avrà diritto di risolvere il contratto, ma non di domandare il suo adattamento da parte del giudice o dell'arbitro senza il consenso dell'altra parte.	Qualora si applichi il paragrafo 2 della presente Clausola, ma le parti non siano state in grado di pattuire condizioni contrattuali alternative come previsto da tale paragrafo, ciascuna delle parti avrà diritto di domandare al giudice o all'arbitro l'adattamento del contratto al fine di ripristinarne l'equilibrio oppure la sua risoluzione, a seconda dei casi.	Qualora si applichi il paragrafo 2 della presente Clausola, ma le parti non siano state in grado di pattuire condizioni contrattuali alternative come previsto da tale paragrafo, ciascuna delle parti avrà diritto di domandare al giudice o all'arbitro di dichiarare la risoluzione del contratto.